



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI JUDO CLUB YANAGI

IL 13/12/2022 ALLE ORE 18,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE, SI E' RIUNITA PRESSO LA SEDE SOCIALE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- 1) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE, A SEGUITO RICHIESTA INTEGRAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO, PER TRASMIGRAZIONE AL RUNTS.
- 2) ATTIVAZIONE INDIRIZZO PEC.

L'ASSEMBLEA NOMINA FERRARI GIACOMO PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ED ALLEMANDI ALCIDE SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.

SONO PRESENTI : FERRARI GIACOMO, ALLEMANDI ALCIDE, LESSONA MICHELE, GASPAROTTO STEFANO, COLOMBO FEDERICO, GABOTTI ELISA, FAMIGLIA CLEMENTE, FAMIGLIA MORGIGNO, FAMIGLIA RIGOLONE MATTEO, FAMIGLIA RIGOLONE ANDREA, FAMIGLIA RAINA, FAMIGLIA DE MAIO, FAMIGLIA BARDOTTI, FAMIGLIA SCHIATTARELLA, CAPRA ULLA, VERIFICATO CHE L'ASSEMBLEA E' LEGITTIMAMENTE COSTITUITA, SI PROCEDE ALLA DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

AL PUNTO 1 DELL'ODG IL PRESIDENTE COMUNICA LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI PERVENUTA DAL MINISTERO DEL LAVORO, RELATIVA ALLE MODIFICHE DA ATTUARE ALLO STATO SOCIALE IN ORDINE ALLA TRASMIGRAZIONE NEL RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE), PROCEDE QUINDI ALLA LETTURA DEL NUOVO STATUTO, CHE VIENE ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE.

SI PROCEDE QUINDI ALLA VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO, CHE VIENE APPROVATO ALL' UNANIMITA'. IL PRESIDENTE VIENE INCARICATO DI EFFETTUARE LE PRATICHE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE ATTO E DELLE PRATICHE NECESSARIE CON LA P.A.

AL PUNTO 2 DELL'ODG SI INCARICA IL PRESIDENTE DI COMPIERE LE PRATICHE NECESSARIE PER L'OTTENIMENTO DELL'INDIRIZZO PEC RIVOLGENDOSI LIBERAMENTE ALLE SOCIETA' PRESENTI SUL MERCATO, CON CRITERI DI ECONOMICITA' ED AFFIDABILITA'.

NON ESSENDOCI ALTRO DA DELIBERARE L'ASSEMBLEA VIENE SCIOLTA ALLE ORE 19,00.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA (FERRARI GIACOMO)

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA (ALLEMANDI ALCIDE)

APS Judo Club Yanagi

Dojo e sede sociale: Palestra Mazzini, Piazza Mazzini 2, 13100 Vercelli

Codice Fiscale 94017860027 Telefono 3385241553

judoayanagi@gmail.com

<https://judoeducazione.wordpress.com>





NUOVO STATUTO JUDO CLUB YANAGI APS ETS

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 - È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c. e del D. Lgs. 117/2017 e modifiche successive, una Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata **JUDO CLUB YANAGI APS ETS** che di seguito è chiamata per brevità "Associazione". Si fa uso della locuzione " ente del terzo settore " o dell'acronimo "Ets" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Con riferimento all'utilizzo della denominazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets" nel periodo transitorio si rinvia anche a quanto indicato nell'articolo 18 del presente statuto.

1.2 - L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, intende perseguire esclusivamente scopi di interesse generale previsti dal D-Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché finalità solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, loro familiari e terzi.

1.3 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.4 - L'associazione ha sede nel Comune di Vercelli e il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all'estero.

1.5. - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



ARTICOLO 2

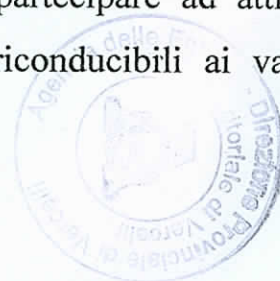
SCOPI, ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITA' OPERATIVE

2.1 L'associazione ha l'esclusivo perseguimento di attività di interesse generale, di promozione sociale, di solidarietà e di utilità sociale e in particolare si pone come finalità la diffusione dell'attività motoria e culturale in genere nonché il miglioramento della qualità sociale delle relazioni, del tempo e del territorio, promuovendo valori inclusivi, condividendo, ispirando e praticando modelli di socialità integrata, collaborando a tal fine anche a livello internazionale, a favore di associati, loro familiari e terzi.

L'Associazione promuove ed organizza le attività motorie in senso educativo quale momento di crescita psico-fisica ed etico-sociale dell'individuo, al fine di una migliore integrazione e della formazione morale; essa opera per il benessere degli individui e della società attraverso l'educazione, la cultura, la tutela della salute, la protezione civile, la sensibilità ecologica e la solidarietà e la sperimentazione sociale. Perseguendo finalità educative, l'Associazione sviluppa attività culturali, sportive, ricreative, di ricerca etica e spirituale, ecologiche, solidaristiche, di protezione civile e di sperimentazione sociale; a quest'ultimo proposito in particolare intende valorizzare l'apporto e la collaborazione femminile alla direzione e allo sviluppo dell'Associazione proponendone i risultati all'attenzione del mondo associativo. L'Associazione costituirà al proprio interno, con appositi regolamenti e normative, una categoria di operatori dei quali curerà la formazione fino a qualificarli educatori sportivi in una o più specialità tra quelle approvate dal Consiglio dell'Associazione per gli specifici valori educativi, offrendo quindi garanzie sulla loro preparazione tecnico-professionale, sulle loro capacità educative, e sulla loro scelta, affinché possano operare con tale qualifica nell'ambito associativo, come in ambito privato o pubblico.

Altri scopi dell'associazione sono l'azione nelle specifiche aree di seguito individuate:

Cultura: proporre programmi culturali adeguati al contesto sociale in cui l'associazione opera per offrire la possibilità agli utenti di partecipare ad attività accessibili, creando circuiti di interesse educativi, affini e riconducibili ai valori





associativi che rispondano al bisogno di acquisire strumenti per l'arricchimento delle qualità della persona e delle relazioni.

Volontariato: creare un circuito di volontari per supportare le fasi operative e di organizzazione necessarie al raggiungimento delle finalità associative, promuovendo il volontariato come risorsa sociale determinante per la realizzazione di attività di interesse collettivo e come strumento che risponda al bisogno di partecipazione alla vita sociale.

Associazionismo: essere un riferimento per le organizzazioni non profit ed i gruppi socio-culturali che richiedono supporto e/o ricercano partner per poter dar vita ad attività attinenti gli obiettivi istituzionali reciproci, creando beni relazionali/educativi che rispondano al bisogno di innovazione sociale a beneficio della comunità.

Rete territoriale: Sviluppare "rete territoriale" avviando cooperazioni, condividendo valori socioculturali e umanitari inclusivi con realtà e organizzazioni pubbliche e private, sperimentando una modalità di interazione urbana che riscopra il senso d'appartenenza ad una comunità locale per rispondere al bisogno di miglioramento della vivibilità delle zone in cui l'associazione opera.

Per cui le attività di interesse generale, perseguite dall'associazione, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, sono le seguenti:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, e erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2.2 - Per la realizzazione di quanto delle suddette finalità di interesse generale, di promozione sociale, di solidarietà ed utilità sociale, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) lo sviluppo e lo studio della didattica di attività motorie che abbiano intento educativo, e di esse ne organizza la formazione e ne favorisce la pratica, dando vita al proprio interno a settori di attività specifica;
- b) le forme ed attività culturali, sportive, ricreative, solidaristiche, ecologiche, di protezione e difesa civile, di valorizzazione della vita individuale e della convivenza collettiva, che abbiano valenza educativa;
- c) attività di assistenza, solidarietà e sostegno verso le forme di disagio individuale o sociale, i portatori di handicap, gli emarginati, gli anziani, l'abbandono scolastico, le difficoltà di apprendimento e le fasce giovanili a rischio e comunque verso i soggetti svantaggiati;
- d) l'attività sportivo-educativa a tutti i livelli ed espressioni;
- e) la gestione d'impianti sportivi; di spazi culturali, educativi o ecologici; di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero che rientrino nelle proprie finalità; di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria, ivi compreso l'utilizzo dei mezzi elettronici, di video-comunicazione, di comunicazione radio-televisiva;
- f) le iniziative necessarie per l'incremento delle attività motorie, sportive, culturali, educative, ecologiche, di protezione e difesa civile, intese in senso educativo, nelle scuole e nelle università;
- g) relativamente all'educazione l'attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado; in particolare curerà e verificherà





costantemente la preparazione e l'operato dei propri formatori ed educatori sportivi

- h) opportunità formative per i giovani ed in genere per gli individui che aspirino ad accrescere le proprie conoscenze;
- i) opportunità di volontariato, esperienze di servizio civile, di protezione e difesa civile ed ogni altra attività conforme agli scopi sociali.
- j) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- k) gestire uno o più centri di aggregazione sociale culturale rivolto ai soci, alla collettività e al territorio, dove intende promuovere, organizzare, gestire e ospitare attività di interesse sociale e culturale.
- l) implementare e mantenere attiva una rete sociale delle realtà con cui l'Associazione collabora per il raggiungimento dei suoi progetti e finalità, integrandosi con le realtà affini e similari e favorendo la collaborazione con le Istituzioni.
- m) organizzare attività di ricerca finanziamenti ed eventi di raccolta fondi.
- n) progettare piani socioeducativi e/o di aiuto umanitario in collaborazione con Enti pubblici e Privati anche di carattere internazionale.
- o) promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- p) promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri ed aderire nonché partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni ed enti privati del terzo settore che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale dell'associazione e/o associarsi a queste.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Il consiglio direttivo avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, esercitabili.

2.3 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.4 - In caso di necessità, l'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, anche ricorrendo a propri associati, sempre nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

2.5 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri enti privati, anche appartenenti al Terzo Settore.

ARTICOLO 3

I SOCI

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con quelle dell'associazione, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi fermo restando in tal caso il vincolo ed il limite indicato dall'art. 36 comma 3 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 – Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

3.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 - Sono soci dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci Ordinari. Con riferimento alla procedura di ammissione dei soci, l'associazione fa richiamo ed aderisce a quanto contenuto nell'art. 23 del D.lgs. 117/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

3.6 - I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

3.7 - Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.

3.8 - Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima della data convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

ARTICOLO 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

4.1 - La qualifica di socio si perde per:

- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;
- Decesso

4.2 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al

Collegio dei Garanti (se istituito) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.3 - L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.4 - A tutti i Soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.

ARTICOLO 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 - I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.2 - I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee e votare (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale). I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.



- esaminare i libri sociali in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo formale richiesta scritta da indirizzare al consiglio direttivo, il quale è tenuto a rispondere ed a consentire l'esame dei libri sociali da parte del socio entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

ARTICOLO 6

I VOLONTARI

6.1 In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, storicamente esistente nello statuto e nella vita dell'associazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

6.2 L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, previa richiesta di voler svolgere attività di volontariato nell'associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dalla nostra associazione, per il tramite dell'associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo fissato dal D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e il consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa

modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6.3 Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 7

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

7.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Garanti.

7.3 - Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni. Per quanto riguarda i Soci che ricoprono cariche associative in ogni caso vale quanto indicato dall'articolo 8 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 – L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell'associazione.

8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.

8.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio dell'anno precedente;
- l'approvazione del Bilancio Sociale, qualora per tale documento sia obbligatoria la redazione al superamento delle soglie previste dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5 - Altri compiti dell'Assemblea sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla proposta di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità previste dall'assemblea straordinaria.
- deliberare sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 17 dello statuto con le modalità previste dall'assemblea straordinaria



- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

8.6 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, oppure mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.7 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

8.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, le trasformazioni, la fusione e la scissione, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati ($\frac{2}{3}$) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.



Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione sarà invece necessario il voto favorevole dei tre/quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

8.11 -. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato, in conformità al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

8.12 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei Soci.

8.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai soci per mezzo comunicazione telematica o pubblicazione sul sito internet dell'associazione anche nella sezione riservata ai soci; delibere che vanno anche trascritte nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

8.14 - È possibile partecipare all'assemblea tramite mezzi di comunicazione telematica e/o con nuove tecnologie e/o videoconferenza, ed è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica purché inderogabilmente sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 Consiglieri fino ad un massimo di nove consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci; comunque in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



In conformità all'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all'apposito verbale.

9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

9.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica, intesa come bilancio di esercizio, e sociale, intesa come bilancio sociale al superamento delle soglie di legge, dell'attività svolta nonché ogni altro adempimento di natura amministrativa, procedurale e regolamentare in merito al bilancio di esercizio ed al bilancio sociale, previste all'uopo dal D. Lgs. 117/2017
- presentare proposta in assemblea e predisporre ogni atto relativo alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9.6 Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la prima Assemblea successiva procederà all'elezione di un nuovo Consigliere in sostituzione. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato a prescindere dall'anzianità di carica maturata dal Consigliere sostituito.

9.7 Nel caso in cui le dimissioni, la cessazione o la decadenza di uno o più consiglieri, facciano scendere il numero dei consiglieri presenti in consiglio sotto il numero minimo dei consiglieri fissato dall'art. 9.1, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno il numero minimo dei consiglieri, per l'elezione di uno o più consiglieri.



9.8 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, affinché provveda all'elezione del nuovo consiglio direttivo.

9.9 Nei casi previsti dall'art. 9.7 e 9.8, i componenti del consiglio direttivo non decaduti per qualunque motivo, dimessi o revocati, restano comunque in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino al pieno reintegro, a seguito di elezione da farsi in assemblea, del numero dei consiglieri del consiglio direttivo stesso.

9.10 In caso di dimissioni, cessazione o la decadenza di tutti i consiglieri, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente anche dimissionario o, in mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri, anche dimissionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la totalità dei consiglieri, per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

10.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 - È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.



10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 - Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI GARANTI

11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ARTICOLO 12

L'ORGANO DI CONTROLLO

12.1 - L'Assemblea può eleggere un Organo di controllo, anche monocratico, scelto tra i non Soci. Tale organo sociale viene istituito solo al superamento delle soglie di cui all'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, e quindi la nomina del componente e l'avvio dell'attività di tale organo è subordinato al superamento delle soglie di legge richiamate.



L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni. È eletto fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

12.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.3 - L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs, 117/217 e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per l'associazione, nel caso di adozione di un modello organizzativo, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs.

231/01.

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, trascritta nell'apposito registro.

- L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

ARTICOLO 13

REVISIONE LEGALE

13.1 L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

13.2 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 14

IL PATRIMONIO SOCIALE

14.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

14.2. - Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'associazione sono quelle previste dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le associazioni enti del Terzo Settore, tra cui:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolta fondi;



h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo Ente del Terzo Settore di promozione sociale

i) entrate da attività diverse direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, in base a quanto consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e decreti attuativi di riferimento.

ARTICOLO 15

IL BILANCIO

15.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

15.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

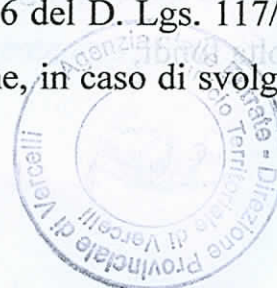
15.3 Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi e, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

15.4 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

15.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione ed in ogni caso l'associazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

15.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

15.7 Il Consiglio direttivo, in osservanza dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento



di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ARTICOLO 16

IL BILANCIO SOCIALE

16.1 Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art.14 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

16.2 Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 12 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art.14 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

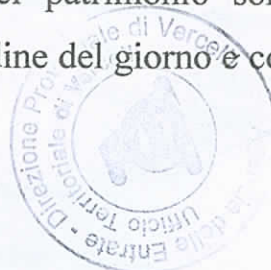
16.3 Il consiglio direttivo è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

ARTICOLO 17

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

17.1 - Le proposte di modifica dello statuto, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati ($\frac{2}{3}$) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

17.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.



17.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

17.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

18.1 La denominazione "ente del terzo settore" e dell'acronimo "Ets" acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico. Di conseguenza, nel periodo transitorio, per l'efficacia automatica dell'utilizzo della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets", queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, e successive integrazioni e modifiche, ed all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

18.2 Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti.

il Presidente



Il Segretario

